

**IL 28 E 29 MARZO 2010
SI VOTA**

**Guida
alle elezioni
regionali e
amministrative**



| | |
|---|---------|
| IL SEGGIO ELETTORALE | PAG. 5 |
| COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE | PAG. 11 |
| LE OPERAZIONI DI VOTO | PAG. 12 |
| LA VOTAZIONE | PAG. 13 |
| COME SI VOTA | PAG. 14 |
| LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO | PAG. 17 |
| IL BALLOTTAGGIO | PAG. 20 |

CASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO

| | |
|------------------------------------|---------|
| ELEZIONI PROVINCIALI | PAG. 21 |
| ELEZIONI COMUNALI | |
| COMUNI SUPERIORI A 15.000 ABITANTI | PAG. 25 |
| COMUNI INFERIORI A 15.000 ABITANTI | PAG. 29 |
| ELEZIONI REGIONALI | PAG. 33 |

IL SEGGIO ELETTORALE

Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono all'interno del seggio elettorale.

Ogni seggio – o ufficio elettorale di sezione - è composto da un presidente, quattro scrutatori (di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente), da un segretario e dai rappresentanti di lista o dei gruppi dei candidati.

Tutti i membri del seggio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente

Il presidente di seggio è nominato dalla Corte d'Appello. Qualora il presidente nominato al momento di “prendere servizio” dovesse non essere in condizioni di presentarsi al seggio e non vi fosse modo per la Corte di Appello di provvedere alla sua sostituzione, il sindaco dovrà prendere il suo posto o, cosa assai più probabile, nominare un suo delegato.

Tra i suoi poteri ha quello di:

- sovrintendere e dirigere tutte le operazioni di voto;
- può disporre degli agenti di P.S. e delle Forze Armate solo nei casi previsti dalla legge;
- decidere, in via provvisoria, facendolo risultare a verbale, sui reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti che possono sorgere;
- decidere sulla nullità dei voti e, sempre in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati;
- può spiegare agli elettori le modalità per la votazione ma deve astenersi rigorosamente da ogni richiamo, anche indiretto, alle liste presentate evitando di manifestare in alcun modo la sua preferenza per questo o quel partito.

Il Vicepresidente

Il vicepresidente, nominato dal presidente tra gli scrutatori, fa le veci del presidente in caso di sua temporanea assenza o

impedimento. È, quindi, obbligatorio che l'uno o l'altro debba necessariamente essere presente in tutte le fasi di attività del seggio, siano esse quelle di insediamento, di voto o di scrutinio.

Il Segretario

Il segretario di seggio è scelto direttamente dal presidente tra gli iscritti e le iscritte nelle liste elettorali del Comune. L'unico requisito che è richiesto per svolgere questa funzione, è quello di essere in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Tra i suoi compiti:

- assistere il presidente nell'adempimento delle operazioni del seggio;
- provvedere, in particolare, alla compilazione dei verbali con l'obbligo di scrivervi ed allegarvi fedelmente tutte le dichiarazioni, proteste o reclami presentati dagli scrutatori, dai rappresentanti di lista e dagli elettori. Se rifiuta di inserire a verbale i reclami è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con pena pecuniaria;

Gli Scrutatori

Sono 4 per ogni seggio. Vengono nominati dopo essere stati sorteggiati dalla Commissione elettorale comunale tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno prima del voto.

Ciò vuol dire che in ogni comune, tra il 25° e il 20° giorno antecedenti le elezioni, l'Ufficio elettorale dei comuni sorteggerà, estraendoli dall'albo degli scrutatori, tanti nominativi quanti ne occorrono per costituire tutti i seggi del comune. Se al momento dell'insediamento del seggio alcuni o tutti gli scrutatori non si presentano, il presidente del seggio li sostituisce chiamando alternativamente l'elettore o l'elettrice più giovane e poi il più anziano presenti in quel momento, purché siano in possesso del titolo di scuola dell'obbligo. Vi sono alcune condizioni che non consentono di essere inseriti negli albi degli scrutatori, benché non esplicitamente pre-

visto dalla legge, appare ovvio che queste stesse cause di esclusione valgono anche per gli elettori o le elettrici chiamate a sostituire scrutatori non presentatisi. La norma infatti recita: "sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età;
- i dipendenti del Ministero degli Interni, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- gli appartenenti alle forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali dei comuni;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

I compiti degli scrutatori sono:

- Gestire e controllare tutte le operazioni che si svolgono nel seggio;
- Autenticare (firmare) le schede
- Identificare gli elettori e le elettrici per il voto
- Essere interpellati dal presidente prima di ogni decisione;
- Presentare proposte per migliorare l'andamento delle votazioni;
- Far mettere a verbale qualsiasi osservazione o reclamo che essi ritengano opportuno anche se in contrasto con le decisioni del presidente.

Rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista effettivi o supplenti vengono designati dai delegati di lista. Sono due, uno effettivo e uno supplente appunto, per ciascun seggio del comune. Come è ovvio, un candidato o una lista di candidati può nominarli, ma non è obbligato a farlo.

Riuscire ad individuare rappresentanti di lista per ciascun seggio è certo una impresa molto complicata. Per questa ragione è bene coordinarsi con le altre forze della coalizione

(sia per quanto riguarda le elezioni amministrative che per quelle regionali) per cercare di evitare che in alcuni seggi vi siano i rappresentanti di tutti i partiti del centro sinistra e in altri nessuno.

Per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista bisogna essere elettori del Comune per le elezioni comunali, dei comuni della Provincia per le elezioni provinciali, dei comuni della Regione per le elezioni regionali. Chi svolgerà questo incarico potrà esercitare il diritto di voto nella sezione in cui è nominato, l'importante è che sia iscritto in una sezione elettorale del Comune (comunali), della Provincia (provinciali), della Regione (regionali).

L'atto di designazione deve essere presentato entro il giovedì o il venerdì antecedenti le elezioni, al segretario del Comune che ne dovrà curare la trasmissione al presidente del seggio. Tale atto può, eventualmente, essere consegnato direttamente ai singoli presidenti dei seggi nel pomeriggio di sabato al momento dell'insediamento dei seggi o la domenica, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto, cioè entro le ore 8,00.

Tra i loro compiti:

- I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione cui siano stati assegnati, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in sua prossimità, ma sempre in un luogo che permetta loro di seguire l'andamento delle operazioni elettorali;
- Possono (anzi devono, se del caso) far inserire a verbale eventuali dichiarazioni in caso di ogni pur minima incongruenza durante tutte le operazioni elettorali, come ad esempio far presente al presidente del seggio eventuali indebite interferenze (anche e soprattutto da parte di rappresentanti di lista di altri partiti), richiamare l'attenzione del presidente e far mettere a verbale dal segretario tutte le azioni che possano inficiare la validità della votazione e la serenità dei componenti del seggio e degli elettori. È bene far verba-

lizzare eventuali violazioni o contestazione contestualmente all'avvenimento, rimandare nel tempo potrebbe significare riportarlo sminuendone il significato. Occorre ricordarsi che nessun rappresentante di lista è autorizzato a toccare le schede elettorali e il materiale presente nel seggio, e quindi occorre controllare che quelli degli altri partiti rispettino questa norma. Durante le votazioni, il rappresentante di lista ha diritto di essere presente ma, in nessun modo, può recare intralcio posizionandosi, ad esempio, nelle immediate vicinanze delle cabine elettorali o, comunque, assumendo un atteggiamento che, nel complesso, sia in grado di ritardare l'andamento del voto;

- Hanno il dovere, se vengono a conoscenza di violazioni, di far rispettare le disposizioni di legge che vietano l'esercizio di qualsiasi forma di propaganda politica nel raggio di 200 metri dal seggio (comma 2 art. 9 legge n. 212/56) e, anche, di segnalare al presidente, affinché provveda ad allontanarli, la presenza di estranei nello spazio riservato all'ufficio elettorale e l'eventuale illegittima interferenza di chiunque non autorizzato; è auspicabile, pertanto, che, soprattutto la domenica e il lunedì mattina delle votazioni, il rappresentante di lista faccia sentire la sua presenza attiva anche al di fuori del seggio di sua competenza e che utilizzi le pause dal seggio in modo proficuo, non allontanandosi a tempo indeterminato dalla zona delle votazioni, ma anzi esercitando un rigoroso controllo dei luoghi immediatamente adiacenti al seggio stesso.
- Avvertire senza indugio gli agenti di P.S. quando si assista (ipotesi tutt'altro che remota) al compimento, da parte di chiunque, dei cosiddetti reati elettorali più tipici, quali, ad esempio, ogni forma di corruzione verso gli elettori (promessa o dazione di danaro) oppure qualsiasi minaccia o costrizione per far votare a favore di un candidato o impedire il voto.
- È superfluo rammentare che anche i rappresentanti di lista di altri partiti o candidati faranno sentire la loro presen-

za sia all'interno del seggio che nelle vicinanze del medesimo, per cui si raccomanda la massima vigilanza e visibilità.

- Hanno il diritto di apporre la propria firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi del seggio, nonché sui sigilli apposti alle finestre ed agli accessi della sala di votazione;

- Inoltre, possono accertare l'identità di elettori sprovvisti di documenti alla pari di qualsiasi altro elettore già noto al seggio;

- Possono portare un distintivo con sopra riprodotto solo il contrassegno della lista del partito per le elezioni amministrative e regionali, senza nessun altro segno che possa essere interpretato come propaganda elettorale. Inoltre, il distintivo medesimo può essere portato solo ed esclusivamente all'interno del seggio di competenza. È, ovviamente, opportuno che ciascuno dei nostri rappresentanti lista di porti sempre e in evidenza il simbolo.

È bene ricordare che la nuova legge sulla protezione dei dati personali, la n. 196 del 2003, fa divieto a chiunque, ai rappresentanti di lista ma anche agli scrutatori, di compilare elenchi di persone che non abbiano votato.

Infine, è importante tenere presente che, ovviamente se le designazioni sono state fatte nel modo dovuto, i rappresentanti di lista possono presentarsi al seggio anche in un momento diverso da suo insediamento. È bene però, soprattutto per quelli che consegnano la designazione direttamente al presidente, che i rappresentanti di lista si presentino al seggio il sabato pomeriggio in modo da conoscere presidente e scrutatori e verificare l'eventuale presenza di rappresentanti di liste concorrenti.

COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

Il seggio si costituisce alle ore 16.00 di sabato 27 marzo. Per la validità delle operazioni elettorali occorre che almeno tre membri del seggio (presidente, segretario e scrutatori) fra i quali il presidente o il vicepresidente, siano sempre presenti a tutte le operazioni.

In caso di assenza di alcuni scrutatori, il presidente provvede a sostituirli scegliendo tra gli elettori presenti. Non possono sostituire gli scrutatori assenti i rappresentanti dei partiti.

Autenticazioni delle schede elettorali

La prima operazione da compiere è l'autenticazione delle schede elettorali. È questa una operazione delicata e da fare con molta attenzione. Occorre sempre contare le schede e autenticarle in numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nel registro di seggio. Il presidente estrae a sorte il numero progressivo d'ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati. Apre quindi il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione. Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa. Nel verbale si deve fare menzione del numero di schede firmate da ciascuno scrutatore. Successivamente il presidente imprime il bollo nella parte posteriore di ciascuna scheda, riponendole tutte nella stessa cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste. Durante le operazioni nessuno può allontanarsi dalla sala. Compiute queste operazioni, il presidente chiude le schede, sia quelle firmate e timbrate, sia le altre, in apposite scatole, chiude la sala dove è insediato il seggio e rimanda le ulteriori operazioni alle ore 8.00 di domenica 28 marzo.

Ricordiamo: è opportuno che i rappresentanti di lista, sia quelli nominati con l'atto presentato al sindaco, sia, e soprat-

tutto, quelli il cui atto viene consegnato direttamente al presidente del seggio, di essere presenti fin dall'inizio delle operazioni, quindi dalle ore 16.00 di sabato 27 marzo.

LE OPERAZIONI DI VOTO

Alle ore 8 di domenica 28 marzo si ricostituisce il seggio elettorale. Il presidente controlla che le scatole contenenti le schede elettorali e tutto il materiale del seggio siano integre. Fatta questa operazione dichiara aperte le operazioni di voto.

Sia per le elezioni amministrative che per quelle regionali si vota domenica 28 dalle ore 8.00 alle ore 22.00 e lunedì 29 marzo dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

Per essere ammessi alle votazioni ciascun elettore e ciascuna elettrici devono mostrare la tessera elettorale personale, valida per 18 consultazioni, che sostituisce il vecchio certificato elettorale.

A chi dovesse presentarsi al seggio senza questa tessera si può dare l'indicazione di recarsi subito all'Ufficio elettorale del proprio comune per farsene dare un duplicato. Gli Uffici elettorali dei comuni, per legge, devono rimanere aperti durante le giornate di votazione.

Infine, per poter votare occorre identificare l'elettore o l'elettrice. L'identificazione degli elettori può avvenire:

- mediante la carta d'identità od altro documento d'identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia.
- per attestazione di uno dei membri del seggio.
- per attestazione di un elettore del Comune noto al seggio, cioè conosciuto almeno da un membro della sezione o che sia già stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione.

Ai fini dell'identificazione degli elettori sono validi anche:

- le carte d'identità e gli altri documenti d'identificazione, anche scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identità del votante;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionali ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare.
- le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia.

Nel caso in cui l'elettore manchi di documento valido e per lui garantisca un membro del seggio, vanno registrati gli estremi del documento dell'elettore che ha effettuato il riconoscimento.

Non sono validi i documenti senza fotografia.

LA VOTAZIONE

Riconosciuta l'identità dell'elettore, il presidente gli consegna la scheda aperta. Dopo aver votato l'elettore deve restituire la scheda piegata. Uno dei membri del seggio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista.

- Se l'elettore non restituisce la scheda, egli non può più votare e di ciò se ne prende nota nel verbale e nella lista.
- Se l'elettore restituisce una scheda irregolare priva di firma o di bollo, egli non può più votare; la scheda non è posta nell'urna, è vidimata e allegata al verbale, e se ne prende nota anche nella lista accanto al nome dell'elettore.
- Se l'elettore vota fuori dalla cabina, il presidente deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.
- Se un elettore si accorge che la scheda consegnatagli è deteriorata oppure egli stesso l'ha deteriorata per negligenza o ignoranza, può richiederne un'altra al presidente, restituendo però la prima piegata.

Elettori fisicamente impediti

Gli elettori fisicamente impediti all'esercizio del voto, e solo loro, possono essere accompagnati in cabina. La legge considera come tali soltanto "i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento d'analogia gravità".

L'accompagnatore deve essere un elettore membro della famiglia e, solo in mancanza, può essere altra persona da questi liberamente scelta; in ogni caso deve essere elettore del Comune. Nessuno può effettuare la funzione d'accompagnatore più di una volta. È obbligatoria la registrazione nell'verbale della votazione con accompagnamento, indicando il motivo specifico, il nome dell'autorità che ha accertato l'impedimento ed il nome dell'accompagnatore. L'eventuale certificato medico va allegato al verbale.

COME SI VOTA

Per votare l'elettore deve tracciare un segno con la matita copiativa che gli viene consegnata insieme alla scheda. È valido qualsiasi segno che renda esplicita la volontà dell'elettore. Non sono, evidentemente, valide scritte che possano far presupporre la volontà dell'elettore di farsi riconoscere.

Elezioni provinciali (scheda gialla)

Ciascun elettore può votare un solo candidato alla carica di Presidente. Per le elezioni provinciali non è consentito il voto disgiunto, cioè non è possibile votare per un candidato alla carica di Presidente della Provincia diverso da quello collegato al gruppo di candidati prescelto mentre è possibile esprimere il solo voto al candidato a Presidente. È possibile esprimere il voto in diversi modi:

- Tracciando un segno solo sul nome del candidato presidente: il voto verrà attribuito solo al candidato presidente e a nessuna delle liste a lui collegate

- tracciando un segno sul simbolo corrispondente al partito prescelto. Ciò implica l'espressione del voto per il candidato alla carica di Presidente della Provincia, per il gruppo di candidati ad esso collegato, e per il candidato alla carica di consigliere provinciale il cui nominativo è stampato alla sinistra del contrassegno.

Elezioni comunali nei Comuni superiori a 15.000 abitanti (scheda azzurra.)

Si può votare un solo candidato alla carica di Sindaco. Per l'elezione del sindaco nei comuni con più di 15 mila abitanti è consentito il voto disgiunto, cioè è possibile votare per un candidato sindaco diverso da quello collegato con la lista prescelta.

È possibile votare in diversi modi:

- tracciando un segno sul rettangolo in cui è scritto il cognome ed il nome del candidato prescelto. In questo caso il voto sarà attribuito solo al candidato sindaco.
- tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta, il voto va alla lista prescelta e al candidato sindaco cui la lista è collegata.
- tracciando un segno sul nome e cognome del candidato sindaco prescelto e sul simbolo della lista scelta non collegata al candidato sindaco.

È possibile esprimere il voto di preferenza per uno dei candidati della lista votata. La preferenza deve essere espressa scrivendo il cognome del candidato nella riga stampata a fianco del contrassegno.

È vietato indicare la preferenza con il numero di lista.

Elezioni comunali nei Comuni fino a 15.000 abitanti (scheda azzurra.)

La candidatura alla carica di Sindaco nei Comuni fino a 15.000 abitanti è collegata ad una sola lista. Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno o sul nominativo del Sindaco. Non è possibile votare per un candidato alla

carica di Sindaco diverso da quello collegato alla lista. I voti conseguiti dal candidato alla carica di Sindaco sono attribuiti alla lista ad esso collegata. Non è consentito votare per una lista diversa da quella collegata al candidato alla carica di Sindaco. Si può esprimere un solo voto di preferenza per uno dei candidati della lista collegata al candidato alla carica di Sindaco prescelto. La preferenza deve essere espressa scrivendo il cognome del candidato nella riga stampata a fianco del contrassegno votato. È vietato indicare la preferenza con il numero di lista.

Elezioni regionali (scheda verde)

Si può votare un solo candidato alla carica di presidente della Regione. È consentito il voto disgiunto, cioè è possibile votare un candidato presidente diverso da quello collegato con la lista prescelta. Per quanto riguarda l'elezione dei consiglieri regionali, oltre al voto di lista è possibile esprimere anche un voto di preferenza scrivendo il cognome ed eventualmente il nome di un candidato tra quelli della lista prescelta, a fianco del simbolo della lista scelta.

È possibile votare in diversi modi:

- tracciando un segno sul rettangolo nel quale è posto il simbolo della lista regionale o sul nome del capolista della lista regionale stessa. In questo modo il voto verrà attribuito solo al candidato presidente;
- tracciando un segno sul rettangolo che contiene il simbolo della lista provinciale. In questo modo il voto verrà attribuito sia alla lista provinciale scelta che al candidato presidente collegato. In tutte le regioni è possibile esprimere un voto di preferenza anche nei confronti di un candidato alla carica di consigliere regionale. In questo caso a fianco del simbolo della lista provinciale prescelta occorre scrivere il cognome ed eventualmente il nome del candidato per il quale si vuole esprimere la preferenza. **In Campania il voto si esprime con le stesse modalità, tenendo presente che si possono esprimere due preferenze una deve riguardare un**

candidato di genere maschile e l'altra per un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. In Toscana che ha approvato una legge elettorale senza indicazione di preferenze;

- tracciando un segno nel riquadro che contiene il simbolo della lista regionale e tracciando un altro simbolo nel riquadro che contiene il simbolo di una lista provinciale collegata. In questo caso il voto verrà attribuito sia al candidato presidente che alla lista provinciale collegata;
- tracciando un segno nel riquadro che contiene il simbolo della lista regionale e tracciando un altro simbolo nel riquadro che contiene il simbolo di una lista provinciale non collegata. In questo caso il voto verrà attribuito sia al candidato presidente che alla lista provinciale non collegata. **Nella Regione Marche non è previsto il voto disgiunto e pertanto il voto è dichiarato nullo.**

Nelle Regioni Calabria, Campania, Marche e Puglia la lista regionale (listino) è rappresentata dal solo candidato Presidente della Giunta regionale.

INIZIO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Lo scrutinio ha inizio alla chiusura delle operazioni di voto: ore 15,00 di Lunedì 29 marzo.

Vengono scrutinate le schede per le elezioni regionali. Quando questa operazione è finita il Presidente del seggio procede alla stesura dei verbali. *In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, ai sensi dell'art. 20, secondo comma, lettera c), secondo periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale), le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione di scrutinio dei voti per le elezioni provinciali e/o comunali, che, come già detto, iniziano alle ore 8,00 del martedì, devono svolgersi senza interruzioni ed*

essere ultimate entro le ore 16,00, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20,00, se lo scrutinio riguarda sia le elezioni provinciali che quelle comunali.

Come si svolge lo scrutinio

Prima di cominciare lo scrutinio vero e proprio, cioè prima di cominciare ad esaminare le schede per attribuire i voti di lista e le preferenze, si procede ad una operazione importante e delicata: il conteggio delle schede votate. Occorre, infatti, verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero di elettori che hanno votato così come risulta dai registri di seggio. Bisogna poi contare le schede non votate, ed anche queste devono corrispondere esattamente al numero di elettori che non si è presentato ai seggi. Queste ultime schede, una volta verificato che i numeri corrispondono, devono essere immediatamente conservate e sigillate. È bene che i rappresentanti di lista seguano con molta attenzione questa fase: eventuali brogli, infatti, possono avvenire proprio “votando” schede non utilizzate.

Conclusa questa operazione uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce l'espressione di voto. Il presidente passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme al segretario, prende nota del numero dei voti. Questo ultimo proclama ad alta voce i voti. Un terzo scrutatore pone la scheda scrutinata nella cassetta dalla quale sono state tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto deve essere immediatamente timbrata sul retro. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il Presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col

numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati. È suo compito, anche, leggere ad alta voce questi dati e accertarsi che vengano correttamente riportati nel verbale.

È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedente non è stata posta nella cassetta dopo spogliato il voto ed è vietato, per le elezioni dove sono previste preferenze, eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista .

Criteri generali per lo scrutinio

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

I rappresentanti di lista devono tenere presente questo principio e difendere sempre la volontà dell'elettore.

Vi è un altro principio altrettanto importante nella giurisprudenza elettorale: le schede devono essere annullate ogni qual volta si abbia il sospetto vi sia un segno che permette di identificare la scheda stessa.

Tratti di matita strani, segni particolari o la preferenza indicata attraverso i numeri anziché il cognome del candidato sono elementi che possono essere segni identificativi e quindi le schede vanno annullate.

È vietato indicare la preferenza con un numero. Ogni qual volta il rappresentante di lista ritiene che una scheda non sia votata in maniera conforme deve chiederne l'annullamento. Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide, in via provvisoria, il presidente di seggio.

E' bene ricordare che qualunque cosa accada nel seggio, sia nella fase di voto che in quella di scrutinio, se non è verbalizzata “non esiste”. Quindi, la contestazione deve essere sempre messa a verbale.

Le schede contestate, sia quelle il cui voto è stato attribuito sia quelle i cui voti non sono stati attribuiti, devono essere messe in apposite buste che saranno poi consegnate all'ufficio elettorale centrale per la successiva verifica. Occorre ricordare che in sede di riesame presso l'ufficio elettorale centrale è possibile assegnare o annullare una serie di voti che in sede di scrutinio sono stati contestati. Per questa ragione bisogna - ricordarlo può essere noioso, ma è indispensabile - far mettere a verbale ogni contestazione.




IL TURNO DI BALLOTTAGGIO

(DOMENICA 11 E LUNEDÌ 12 APRILE 2010)




In caso di turno di ballottaggio il voto al candidato Sindaco o al Presidente della provincia deve essere espresso tracciando un segno sul rettangolo che ne contiene il cognome e il nome. Sono comunque validi i voti espressi con un segno sul rettangolo che contiene il nome del candidato e i contrassegni dei partiti o sui contrassegni stessi. Per quanto riguarda le operazioni presso i seggi si possono seguire le disposizioni descritte finora tenendo presente però che le operazioni di scrutinio hanno l'inizio il giorno stesso le chiusure delle operazioni di voto.

ELEZIONI PROVINCIALI

CASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO

| | | |
|--|---|---------------------|
| NOME E COGNOME <i>CANDIDATO PRESIDENTE 1</i> |  | ROSSI MARCO |
| NOME E COGNOME <i>CANDIDATO PRESIDENTE 2</i> |  | VERDI MARIO |
| |  | GIALLI PAOLA |


voto valido sia per il presidente che per la lista

| | | |
|--|---|---------------------|
| NOME E COGNOME <i>CANDIDATO PRESIDENTE 1</i> |  | ROSSI MARCO |
| NOME E COGNOME <i>CANDIDATO PRESIDENTE 2</i> |  | VERDI MARIO |
| |  | GIALLI PAOLA |


voto valido solo per il presidente

ELEZIONI PROVINCIALI

CASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO

| | | |
|---|---|------------------------|
| NOME E COGNOME CANDIDATO PRESIDENTE 1 |  | ROSSI MARCO |
| NOME E COGNOME CANDIDATO PRESIDENTE 2 | <input type="radio"/> | VERDI MARIO |
| | <input type="radio"/> | GIALLI PAOLA |


voto valido per la lista e per il presidente collegato

| | | |
|---|--|--------------|
| NOME E COGNOME CANDIDATO PRESIDENTE 1 |  | ROSSI MARCO |
| NOME E COGNOME CANDIDATO PRESIDENTE 2 | <input type="radio"/> | VERDI MARIO |
| | <input type="radio"/> | GIALLI PAOLA |


La scheda è valida perché è stata votata una lista e il candidato presidente collegato, il voto viene attribuito ad entrambi

ELEZIONI PROVINCIALI

CASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO

| | | |
|---|--|--------------|
| NOME E COGNOME CANDIDATO PRESIDENTE 1 |  | ROSSI MARCO |
| NOME E COGNOME CANDIDATO PRESIDENTE 2 | <input type="radio"/> | VERDI MARIO |
| | <input type="radio"/> | GIALLI PAOLA |


La scheda è nulla perché sono state votate due liste

| | | |
|---|---|--------------|
| NOME E COGNOME CANDIDATO PRESIDENTE 1 |  | ROSSI MARCO |
| NOME E COGNOME CANDIDATO PRESIDENTE 2 | <input type="radio"/> | VERDI MARIO |
| | <input type="radio"/> | GIALLI PAOLA |

La scheda è nulla perché sono stati votati due candidati presidenti

ELEZIONI PROVINCIALI


CASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO

| | | |
|--|---|---------------------|
| NOME E COGNOME <i>CANDIDATO PRESIDENTE 1</i> |  | ROSSI MARCO |
| NOME E COGNOME <i>CANDIDATO PRESIDENTE 2</i> | <input type="radio"/> | VERDI MARIO |
| | <input type="radio"/> | GIALLI PAOLA |


La scheda è nulla perché sono stati votati una lista e un candidato presidente non collegati

ELEZIONI COMUNALI (comuni superiori ai 15 mila abitanti)

CASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO

| | | |
|---|---|--|
| NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 1</i> |  | |
| NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 2</i> | <input type="radio"/> | |
| | <input type="radio"/> | |

Vota valido sia per il candidato sindaco 1 che per la lista


| | | |
|---|---|--------------|
| NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 1</i> | <input type="radio"/> | |
| NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 2</i> |  | TIZIO |
| | <input type="radio"/> | |

E valido sia il voto al candidato sindaco 1 che alla lista, viene anche assegnata la preferenza


ELEZIONI COMUNALI

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

CASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO

| | | |
|--|---|-----------------------|
| NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO 1 |  | TIZIO |
| NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO 2 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

E' valido il voto per il candidato sindaco 1, per la lista e ovviamente viene attribuita la preferenza


| | | |
|--|---|-----------------------|
| NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO 1 |  | |
| NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO 2 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Il voto è valido sia per il candidato a sindaco che per la lista


ELEZIONI COMUNALI

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

CASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO

| | | |
|--|--|-----------------------|
| NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO 1 |  | |
| NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO 2 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

La scheda è nulla perché sono state votate due liste


| | | |
|--|--|-----------------------|
| NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO 1 |  | |
| NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO 2 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

La scheda è nulla perché sono stati votati due candidati a sindaco


ELEZIONI COMUNALI

(comuni superiori ai 15 mila abitanti)

CASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO

| | |
|---|---|
| NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO 1 |  |
| NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO 2 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |

Il voto è attribuito solo al candidato sindaco

| | | |
|---|---|--------------|
| NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO 1 |  | <i>TIZIO</i> |
| NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO 2 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> | |

La scheda è nulla perché l'elettore ha espresso in modo non univoco la propria intenzione di voto

ELEZIONI COMUNALI

(comuni inferiori ai 15 mila abitanti)

CASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> | NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO 1 |
| <input type="radio"/> | NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO 2 |

Il voto è attribuito al candidato sindaco e alla lista collegata



| | | |
|----------------------------------|---|--------------|
| <input type="radio"/> | NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO 1 | <i>TIZIO</i> |
| <input type="radio"/> | NOME E COGNOME CANDIDATO SINDACO 2 | |

La scheda è valida, il voto viene attribuito al candidato sindaco, alla lista collega e viene assegnata la preferenza



ELEZIONI COMUNALI

(comuni inferiori ai 15 mila abitanti)

CASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO

| | |
|---|---|
|  | NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 1</i> |
|  | NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 2</i> |

La scheda è nulla perché è stato votato un candidato sindaco e poi una lista non collegata



| | |
|---|---|
|  | NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 1</i> |
|  | NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 2</i> |

La scheda è valida e il voto è attribuito sia al candidato sindaco che alla lista collegata



ELEZIONI COMUNALI

(comuni inferiori ai 15 mila abitanti)

CASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO

| | |
|---|---|
|  | NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 1</i> |
|  | NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 2</i> |

La scheda è nulla perché sono state votate due liste

| | |
|---|---|
|  | NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 1</i> |
|  | NOME E COGNOME <i>CANDIDATO SINDACO 2</i> |

La scheda è nulla perché sono stati votati due candidati a sindaco

ELEZIONI REGIONALI
MODALITÀ
DI ESPRESSIONE DEL VOTO
ESEMPLIFICAZIONI

N.B.: LE ESEMPLIFICAZIONI DI VOTO QUI DI SEGUITO
RIPORTATE FANNO RIFERIMENTO ALLA LEGGE
PER LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO.

IN AGGIUNTA SONO INSERITI I CASI SPECIFICI
DI ESPRESSIONE DEL VOTO PER LE REGIONI
CHE HANNO MODIFICATO
O INTEGRATO LE NORME IN VIGORE.

ELEZIONI REGIONALI

CASI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO

| | | |
|--------------|-------|--------------|
| 1 | TIZIO | ◯ |
| 2 | | ◯ ◯ |
| 3 | CAIO | ◯ |
| 4 | | |

Il voto va alla lista n. 1 e alla lista regionale il cui capolista è Tizio.

ELEZIONI REGIONALI

| | | |
|--------------|-----------|---------|
| 1 | SEMPRONIO | TIZIO ◯ |
| 2 | | ◯ ◯ |
| 3 | CAIO | ◯ |
| 4 | | |

Sempronio è candidato della lista n. 1.
Il voto va alla lista n. 1 a Sempronio e alla lista regionale il cui capolista è Tizio.

| | | |
|--------------|-----------|--------------|
| 1 | SEMPRONIO | TIZIO ◯ |
| 2 | | ◯ ◯ |
| 3 | CAIO | ◯ |
| 4 | | |

Sempronio è candidato della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1 a Sempronio e alla lista regionale il cui capolista è Caio.

| | | |
|---|-----------------|-----|
| 1 | TIZIO | ◯ |
| 2 | | ◯ ◯ |
| 3 | CAIO | ◯ |
| 4 | | |

Il voto va alla lista regionale il cui capolista è Caio, mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alle liste provinciali collegate.

ELEZIONI REGIONALI

| | | | |
|---|-------|--------------|---|
| 1 | _____ | TIZIO | ○ |
| 2 | _____ | ○ | ○ |
| 3 | _____ | CAIO | ○ |
| 4 | _____ | | |

Il voto va alla lista regionale il cui capolista è Caio.

ELEZIONI REGIONALI

| | | | |
|--------------|-------|-------|-----|
| 1 | _____ | TIZIO | ○ |
| 2 | _____ | | ○ ○ |
| 3 | _____ | CAIO | ○ |
| 4 | _____ | | |

Valido solo il voto alla lista regionale il cui capolista è Caio.

| | | | |
|--------------|-------|-------|-----|
| 1 | _____ | TIZIO | ○ |
| 2 | _____ | | ○ ○ |
| 3 | _____ | CAIO | ○ |
| 4 | _____ | | |

Il voto va alla lista regionale il cui capolista è Caio.
Nullo il voto per le liste 2, 3 e 4.

| | | | |
|--------------|-------|-------|---------------------------|
| 1 | _____ | TIZIO | ○ |
| 2 | _____ | | ○ ○ |
| 3 | _____ | CAIO | ○ |
| 4 | _____ | | |

Il voto è nullo per le liste provinciali 2, 3 e 4 e valido per la lista regionale il cui capolista è Caio.

ELEZIONI REGIONALI

| | | | |
|--------------|-----------|-------|-----------------------|
| 1 | _____ | TIZIO | <input type="radio"/> |
| 2 | SEMPRONIO | | <input type="radio"/> |
| 3 | _____ | CAIO | <input type="radio"/> |
| 4 | _____ | | |

Sempronio è candidato della lista n. 2. Il voto va alla lista n. 2, a Sempronio, e alla lista regionale il cui capolista è Caio.

ELEZIONI REGIONALI

| | | | |
|--------------|-------|-------|----------------------------------|
| 1 | _____ | TIZIO | <input type="radio"/> |
| 2 | _____ | | <input checked="" type="radio"/> |
| 3 | _____ | CAIO | <input type="radio"/> |
| 4 | _____ | | |

Il voto è nullo per le liste n. 1 e 2, valido per la lista regionale il cui capolista è Caio.

| | | | |
|--------------|-------|-------|----------------------------------|
| 1 | _____ | TIZIO | <input checked="" type="radio"/> |
| 2 | _____ | | <input checked="" type="radio"/> |
| 3 | _____ | CAIO | <input type="radio"/> |
| 4 | _____ | | |

La scheda è nulla perché la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco in ordine alle liste regionali, ed in quanto il voto per la lista circoscrizionale non può avere valenza a sé stante.

| | | | |
|--------------|-----------|-------|-----------------------|
| 1 | _____ | TIZIO | <input type="radio"/> |
| 2 | _____ | | <input type="radio"/> |
| 3 | SEMPRONIO | CAIO | <input type="radio"/> |
| 4 | _____ | | |

Sempronio è candidato della lista n. 2. Il voto è valido alla lista n. 2, a Sempronio e alla lista regionale il cui capolista è Caio.

ELEZIONI REGIONALI

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|-----------------------|
| 1 | TIZIO | _____ | TIZIO | <input type="radio"/> |
| 2 | _____ | _____ | | <input type="radio"/> |
| 3 | _____ | _____ | CAIO | <input type="radio"/> |
| 4 | _____ | _____ | | |

Tizio è candidato alla lista provinciale ed è capolista della lista regionale.
Valido il voto per la lista provinciale, la preferenza per Tizio ed il voto alla lista regionale il cui capolista è Tizio.

ELEZIONI REGIONALI

| | | | | |
|--------------|--------------------|-------|-------|----------------------------------|
| 1 | _____ | _____ | TIZIO | <input checked="" type="radio"/> |
| 2 | SEMPRONIO ROSSO | _____ | | <input type="radio"/> |
| 3 | _____ | _____ | CAIO | <input type="radio"/> |
| 4 | _____ | _____ | | |

Sempronio è candidato della lista n. 1 e Rosso della lista n. 2.
Valido il voto alla lista n. 2, a Rosso, alla lista regionale il cui capolista è Tizio.
Inefficace la preferenza per Sempronio.

| | | | | |
|---|--------------------|-------|-------|----------------------------------|
| 1 | _____ | _____ | TIZIO | <input checked="" type="radio"/> |
| 2 | SEMPRONIO ROSSO | _____ | | <input type="radio"/> |
| 3 | _____ | _____ | CAIO | <input type="radio"/> |
| 4 | _____ | _____ | | |

Sempronio e Rosso sono candidati della lista n. 2.
Il voto è valido alla lista n. 2, a Sempronio e alla lista regionale il cui capolista è Tizio. Inefficace la preferenza per Rosso.

| | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-----------------------|
| 1 | _____ | _____ | TIZIO | <input type="radio"/> |
| 2 | 1 | _____ | | <input type="radio"/> |
| 3 | _____ | _____ | CAIO | <input type="radio"/> |
| 4 | _____ | _____ | | |

Per l'impossibilità di esprimere voto di preferenza con indicazioni numeriche,
è valido il voto alla lista n. 2, nulla la preferenza,
valido il voto alla lista regionale il cui capolista è Caio.

ELEZIONI REGIONALI

| | | | |
|---|-------|-------|-----------------------|
| 1 | TIZIO | TIZIO | <input type="radio"/> |
| 2 | | | <input type="radio"/> |
| 3 | | CAIO | <input type="radio"/> |
| 4 | | | |

Tizio è il capolista della lista regionale ma non è candidato della lista provinciale.
Valido il voto alla lista regionale il cui capolista è Tizio; nullo il voto per la lista .

| | | | |
|----------------------------------|--|------------------|----------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | | TIZIO | <input checked="" type="radio"/> |
| 2 | | | <input type="radio"/> |
| 3 | | CAIO | <input type="radio"/> |
| 4 | | | |

Il voto va alla lista provinciale n. 1 e alla lista regionale il cui capolista è Tizio.
Il voto plurimo può considerarsi rafforzativo.

ELEZIONI REGIONALI

| | | | |
|---|-------------|-------|-----------------------|
| 1 | MARIO ROSSI | TIZIO | <input type="radio"/> |
| 2 | | | <input type="radio"/> |
| 3 | | CAIO | <input type="radio"/> |
| 4 | | | |

Mario Rossi elettore della sezione e non candidato in alcuna lista: la scheda è nulla perché l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto in modo inoppugnabile. Questo è un caso limite proposto nelle istruzioni per la Regione Puglia. In ogni caso, la evidente riconoscibilità del voto è pena di nullità dello stesso.

Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi:

a) quando la scheda - tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista (provinciale o regionale), quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - presenti, però, scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) quando la scheda - tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista (provinciale o regionale), quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - non sia però conforme al modello di cui all'art. 2 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, e alle allegate tabelle A e B, oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore ai sensi dell'art. 47 del T.U. n. 570/1960;

c) quando la volontà dell'elettore si sia manifestata in modo non univoco e non sussiste quindi alcuna possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista (regionale e/o provinciale) prescelta.

Si supponga, ad esempio, che l'elettore abbia tracciato distinti segni su due o più nominativi di capilista regionale, o su due o più contrassegni di liste regionali, o che abbia tracciato un unico segno a cavallo di più riquadri contenenti i contrassegni di liste regionali.

LA DICHIARAZIONE DI NULLITA' DEL VOTO ESPRESSO PER LA LISTA REGIONALE DETERMINA, IN OGNI CASO, LA NULLITA' DELLA SCHEDA E QUINDI ANCHE DEL VOTO PER LA LISTA PROVINCIALE E DEL VOTO DI PREFERENZA EVENTUALMENTE ESPRESSI.

2) Schede contenenti voti nulli per le liste provinciali ma voti validi per le liste regionali.

- Ricorre tale ipotesi di nullità parziale quando la volontà dell'elettore, pur risultando univoca ai fini della validità o attribuibilità

del voto alla lista regionale, non si è manifestata in modo univoco per la lista provinciale e non sussiste quindi alcuna possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza eventualmente espresso, di identificare la lista provinciale prescelta.

3) Schede contenenti voti di preferenza nulli.

- I casi di nullità del voto di preferenza sono tassativamente e chiaramente indicati dall'art. 57 del T.U. n. 570/1960, al quale si fa integrale riferimento. Si tenga, in questa sede, presente la norma, basata sui principi generali del sistema proporzionale col metodo delle liste concorrenti, secondo la quale le fattispecie di nullità della scheda, di cui al punto 1), o di nullità del voto alla lista provinciale, di cui al punto 2), determinano, in ogni caso, la nullità dei voti di preferenza eventualmente espressi nella scheda stessa. Invece la nullità dei voti di preferenza o le eventuali contestazioni sui medesimi non importano necessariamente la nullità della scheda, la quale, se non è nulla per altre cause, rimane valida agli effetti del voto alla lista provinciale (oltre che alla lista regionale). Pare opportuno precisare che, essendo stata soppressa la facoltà di esprimere il voto di preferenza a mezzo di numeri e dovendo ora gli elettori esprimere tale voto esclusivamente scrivendo il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, occorre dare la più ampia applicazione al principio sancito dall'art. 69 del T.U. 570, in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogni qual volta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore: ciò comporta che debba essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto. Si tenga sempre conto, con riferimento a tutte le descritte fattispecie di nullità totale o parziale, che i segni che possono invalidare la scheda o le espressioni di voto in essa contenuti sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

CALABRIA

Il voto si esprime con le stesse modalità riportate in precedenza, unica variante è l'assenza di contrassegno o contrassegni accanto al nominativo del Candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato.

CAMPANIA

Il voto si esprime con le stesse modalità riportate in precedenza, una variante è l'assenza di contrassegno o contrassegni accanto al nominativo del Candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato.

Altra variante rispetto a quanto previsto dalla norme vigenti è la possibilità per l'elettore di esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo almeno il cognome dei due candidati consiglieri compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

MARCHE

La espressione del voto seguono le modalità delle norme in vigore.

L'unica ed evidente particolarità è che non è consentito il voto disgiunto.

Sono infatti nulli i voti espressi in favore di una lista provinciale e di un candidato alla carica di Presidente della Giunta non collegato alla lista provinciale prescelta (art. 16, comma 9, della legge regionale n. 27/2004)

PUGLIA

Il voto si esprime con le stesse modalità riportate in precedenza, cioè quelle delle Regioni a statuto ordinario secondo la normativa vigente.

TOSCANA

La votazione avviene su un'unica scheda che sulla parte sinistra reca i simboli e i candidati di ciascuna lista provinciale e sulla parte destra il nome e il simbolo del candidato presidente a cui le liste sono collegate.

Non si esprimono preferenze nominative per i candidati al consiglio regionale. I seggi saranno assegnati ai candidati seguendo l'ordine di presentazione indicato sui manifesti e sulla stessa scheda.

**IL 28 E 29
MARZO
2010**

VOTA

